

Le certezze
devono essere
autentiche.



art

Per informazioni:

Settore Conciliazione e Regolazione del mercato



Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24

Tel. 011 5716970

tutela.consum@to.camcom.it



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

*Marchi e
denominazioni?
Vai sul sicuro.*



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO



Cos'è un marchio collettivo.

Il marchio collettivo può essere apposto sui prodotti o servizi di più aziende, ciascuna delle quali può utilizzarlo in aggiunta al proprio marchio.

Il titolare del marchio collettivo (che spesso è un consorzio tra le aziende che lo utilizzano) stabilisce le regole che i produttori devono rispettare per poterlo utilizzare sui loro prodotti.

Cosa garantisce il marchio collettivo

- **L'origine geografica dei prodotti** (è il caso dei prodotti agricoli e alimentari o di prodotti le cui caratteristiche sono legate al luogo di provenienza: ad esempio "vetro artistico di Murano")
- **La qualità del prodotto** sia per le materie prime utilizzate, sia per il rispetto degli standard stabiliti dal titolare del marchio collettivo.

Le sigle DOP e IGP.

La sigla DOP significa **Denominazione di Origine Protetta**; la sigla IGP significa **Indicazione Geografica Protetta**.



Anch'essi possono trovarsi su beni provenienti da diverse imprese (ad esempio il Prosciutto di Parma è prodotto da varie aziende: in questo caso si trova il marchio del produttore, quello del consorzio e la sigla DOP).



Cosa garantiscono le sigle DOP e IGP.

- La **provenienza da una regione o da una località specifica**, con i suoi valori naturali, umani e di tradizione.
- La contraffazione e l'imitazione dei marchi collettivi e delle sigle DOP o IGP creano danni. I prodotti che esibiscono marchi collettivi e sigle DOP e IGP sono di maggior valore e richiamo per i consumatori: ecco perché falsificarli o imitarli può essere redditizio per produttori senza scrupoli.
- Chi falsifica o imita questi segni crea danni gravissimi:
 - **danni economici**, sia per i produttori legittimamente autorizzati a utilizzare i marchi collettivi e le sigle DOP e IGP, sia per i consumatori, che pagano per una qualità che il prodotto in realtà non possiede
 - **danni per la salute e per la vita** i prodotti falsificati non sono sottoposti a nessun controllo, e da un produttore che ruba un marchio altrui non ci si può aspettare che sia attento alla qualità delle materie prime che utilizza.



La contraffazione è un pericolo diffuso.

La cronaca ci segnala quasi ogni giorno casi di contraffazione e imitazione dei marchi italiani, ossia prodotti stranieri spacciati per nostrani, oppure presentati con nomi e confezioni tali da confondere le idee. Esempi lampanti sono il "Florentino Parmazano" fatto con soia e olio di palma; il "Borgonzola", marchio registrato di un produttore californiano di formaggi; sempre per restare in America, ecco la Mozzarella Company a Dallas in Texas.

In Cina è stata addirittura fondata una nuova città, chiamata Parma City, dove i salumifici locali potranno apporre sui loro prosciutti la dicitura "Made in Parma".



Un falso è reato.

La contraffazione e l'imitazione di marchi collettivi o sigle DOP o IGP sono reati perseguibili penalmente.

Chi imita un marchio (art. 473 del codice penale) è punito con tutte le seguenti sanzioni:

- **reclusione fino a 3 anni** (6 nel caso di contraffazioni su scala industriale)
- **multa fino a 25.000 €** (50.000 € in caso di contraffazioni su scala industriale)
- **pubblicazione della sentenza di condanna** su uno o più giornali
- **divieto di esercitare l'attività commerciale** nel cui ambito è stata commessa la contraffazione fino a 5 anni
- **confisca del prodotto e del profitto** della contraffazione.

